

# COMUNE DI POLLUTRI

## PROV. DI CHIETI

### REGOLAMENTAZIONE DEL PRELIEVO IDRICO DEI SERBATOI RURALI

#### ART. 1

Il prelievo idrico presso i serbatoi di accumulo comunali presenti sul territorio è consentito in via esclusiva ai residenti in questo Comune.

#### ART. 2

Il prelievo idrico avviene previo rilascio di apposita autorizzazione comunale. Competente al rilascio è il Responsabile del Servizio di Polizia locale o suo delegato.

Il prelievo idrico è consentito di norma dal mese di aprile al mese di settembre di ogni anno.

In via eccezionale e previa adeguata motivazione, da valutarsi di volta in volta dal Responsabile competente, potrà essere autorizzato il prelievo anche in periodi dell'anno differenti.

#### ART. 3

A partire dal 1° gennaio 2008 viene introdotto un sistema di pagamento della tariffa a consumo, che sostituisce l'attuale sistema mediante concessione di chiave.

Verranno predisposte apposite apparecchiature che consentiranno il prelievo dell'acqua nella misura prevista dal presente regolamento, previo pagamento della corrispondente tariffa per mezzo di appositi gettoni o altri titoli equivalenti.

#### ART. 4

Il quantitativo di acqua prelevata non potrà superare q.li 10 ad ettaro a settimana.

L'interessato, munito di dichiarazione da rendersi ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000 in ordine all'estensione dei fondi agricoli che intende irrigare, dovrà recarsi presso gli Uffici comunali della Polizia municipale, durante l'orario di servizio, per ritirare i gettoni (o altri titoli equivalenti).

Il servizio di Polizia locale provvederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

#### ART. 5

In sede di prima applicazione e a far data dal 01.01.2008, la tariffa viene fissata in € 0,40 (Euro zerovirgolaquaranta) per q.li 10 di acqua. Successive modifiche alla tariffa saranno deliberate dalla Giunta Comunale prima dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento.

#### ART. 6

Eventuali richieste eccedenti la misura di q.li 10 per ogni ettaro di terreno settimanali fino ad un massimo di ulteriori q.li 10/ettaro settimanali verranno valutati dalla Giunta Comunale e concesse con tariffa di € 1,00 ogni 10 q.li di acqua.

#### ART. 7

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione della effettiva destinazione ed uso.

#### ART. 8

Le entrate derivanti dalla riscossione della tariffa sono destinate ad opere di captazione idrica a servizio dell'agricoltura ed alla manutenzione delle opere esistenti.

#### ART. 9

I gettoni (o gli altri titoli equivalenti) non sono commerciabili.

A chiunque ceda o acquisisca gettoni al di fuori delle procedure previste dal presente regolamento, sarà inibito l'accesso al prelievo idrico dai serbatoi rurali per anni due.

#### ART. 10

La inosservanza di tali disposizioni comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 50,00.

#### ART. 11

Le disposizioni di cui sopra entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio; il pagamento a consumo, come descritto nell'art. 3, entra in vigore a partire dal 01.01.2008.

Dall'entrata in vigore sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Si dà mandato al personale dipendente di vigilare circa l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento.